

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MELI

Seduta del 30/05/2024

FATTO

Con ricorso pervenuto il 13.03.2024 la ricorrente espone di avere estinto anticipatamente nel 2023, in corrispondenza della rata n. 50, un finanziamento mediante delegazione di pagamento, sottoscritto nel 2018. Chiede all'ABF di disporre la corresponsione del rimborso di € 1.639,17, oltre interessi legali dall'estinzione, quale quota corrispondente al periodo di finanziamento non goduto degli oneri di distribuzione, delle commissioni di gestione/costo incasso rate, delle spese di istruttoria.

Con le controdeduzioni, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso. Afferma di aver provveduto a rimborsare al ricorrente in sede di conteggio estintivo, come da previsioni contrattuali, la quota non maturata dell'unica voce di costo avente carattere *recurring* (le commissioni di gestione); contesta la ripetibilità delle spese di istruttoria, che remunerano esclusivamente attività propedeutiche alla stipula del contratto; eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva per quanto attiene alla richiesta di rimborso degli oneri di

distribuzione, incamerati dall'intermediario del credito intervenuto, come si evince dalla fattura allegata in copia alle CTD; afferma non essere accoglibile la richiesta di rimborso di presunte rate mensili versate in eccedenza, in quanto le verifiche contabili espletate non hanno evidenziato somme a credito del ricorrente a tale titolo; evidenzia, peraltro, che controparte non ha prodotto documentazione volta a provare il contrario, limitandosi a formulare una generica e strumentale domanda.

Con memoria di replica la ricorrente insiste nelle proprie domande.

DIRITTO

La controversia verte sulla richiesta di restituzione degli oneri corrisposti a fronte di un contratto di finanziamento, stipulato nel 2018 ed estinto anticipatamente nel 2023.

Com'è noto, l'art. 11 *octies* del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), aveva modificato l'art. 125 *sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spettasse al consumatore il rimborso *“in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”*. Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva invece che continuasse ad applicarsi *“l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”*.

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022 ha rilevato in primo luogo che: *Par. 9.5 “La citata sentenza Lexitor [della Corte di giustizia UE] ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).*

Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato".

La Corte ha quindi affermato che *"Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia"*. Ha quindi dichiarato incostituzionale la predetta norma, limitatamente alle parole *"e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia"*.

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima dell'entrata in vigore del c.d. decreto "Sostegni-bis" (25.07.2021). In particolare, con la decisione richiamata anche dalla Corte costituzionale, il Collegio di Coordinamento, con la dec. n. 26525/19, aveva affermato che *"il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"* e che *"il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – octies del c.d. decreto "Sostegni bis", così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: *"Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia*

bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.”.

Nel caso di specie, secondo l’orientamento consolidato dei Collegi, le spese di istruttoria hanno natura *up front*, così come gli oneri di distribuzione. Le commissioni di gestione hanno invece natura *recurring*.

In base a quanto sopra argomentato e considerati i rimborsi già ricevuti dalla ricorrente, il Collegio ritiene che a questa spetti il rimborso della somma calcolata secondo quanto risulta dalla seguente tabella, oltre gli interessi al tasso legale dal reclamo.

rate complessive	120	rate scadute	50	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	70	TAN	3,60%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	35,90%						
Spese di istruttoria				500,00 €	Up front	Curva degli interessi	179,50 €		179,50 €
Oneri di distribuzione				2.310,00 €	Up front	Curva degli interessi	829,29 €		829,29 €
Commissioni di gestione				1.899,00 €	Recurring	Pro rata temporis	1.107,75 €	1.107,75 €	0,00 €
Totale									1.008,79 €

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 1.008,79, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 7538 del 27 giugno 2024

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI